



Comune di Oderzo

*Città Archeologica
Provincia di Treviso*

ORDINANZA N. 176 DEL 04/12/2019

Settore proponente: SERVIZIO POLIZIA-LOCALE

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DAL 30/12/2019 AL 13/01/2020 DI MATERIALI ESPLODENTI, FUOCHI D'ARTIFICIO ED OGGETTI SIMILARI, CHE POSSANO PROVOCARE DISTURBO DA RUMORE E MOLESTIA A SOGGETTI DEBOLI E ANIMALI DOMESTICI.

La Sindaca

Premesso che:

- in occasione delle prossime festività di S. Silvestro e dell'Epifania, saranno organizzate manifestazioni all'aperto per festeggiare la fine dell'anno e i Pan e Vin;
- detta attività può comportare l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti simili potenzialmente pericolosi per l'integrità fisica delle persone e degli animali in considerazione del disagio psicofisico arrecato dal rumore provocato dai fuochi d'artificio in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- l'amministrazione Comunale, ritenendo insufficiente comunque il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito alla consapevolezza dei rischi conseguenti per la sicurezza delle persone;

Atteso che si rende necessario limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili

Visti:

- Il R.D. 18-06-1931 nr. 773 " Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"
- Il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 "Testo Unico Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
- La L. nr. 281 del 14/08/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";
- L'art. 13 della L. 689/81 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa;



Comune di Oderzo

Città Archeologica
Provincia di Treviso

- Il D.G.R: n. 272 del 6/02/2007 "Linee guida per la regolamentazione dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto";

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, degenti presso gli ospedali, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere

Su tutto il territorio comunale è vietato in modo assoluto, dalla data del 30/12/2019 al 13/01/2020, l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione, eccetto nei luoghi e per gli eventi autorizzati dalla locale autorità di P.S.

INFORMA

Che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi art. 07 bis del D.Lgs. 267/2000, da un minimo di 25,00 Euro a un massimo di 500,00 Euro, fatto salvo qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 è ammesso entro 60 giorni dalla notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad euro 50,00.

Ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, all'atto della contestazione, qualora il trasgressore invitato a desistere dall'accensione di altri artifici pirotecnici non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro degli stessi materiali esplosivi.

AVVERTE

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento;
- la presente non sostituisce eventuali e/o necessari provvedimenti di competenza di altri Enti.
- il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;
- a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971 n.



Comune di Oderzo

Città Archeologica
Provincia di Treviso

1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

- in alternativa al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e dell'art. 04 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Andrea Marchesin – Comandante del Corpo di Polizia Locale;

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito internet di questo Ente e sia inviata per opportuna conoscenza e competenza specifica alla Prefettura di Treviso, alla Questura di Treviso, alla Tenenza Carabinieri di Oderzo, alla Tenenza Guardia di Finanza di Oderzo, agli Uffici Competenti Comunali, al Comando VV.FF. di Motta di Livenza e al Pronto Soccorso dell'O.C. di Oderzo.

La Sindaca
Scardellato Maria / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)